



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

Approvato il 19 giugno 2008

Aggiornato e approvato in CdA nel dicembre 2010

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. INTRODUZIONE	6
1.1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	6
1.2 DESTINATARI DELLA NORMA E CRITERI DI IMPUTAZIONE.....	7
1.3 CATALOGO DEI REATI.....	8
1.4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SECONDO IL DECRETO.....	9
2. ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA COOPERATIVA MURRI	10
3. ADOZIONE DEL MODELLO IN MURRI	11
3.1 ELEMENTI ISPIRATORI.....	11
3.2. FINALITÀ PERSEGUITE CON IL MODELLO.....	12
3.3 STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.....	12
3.4 APPROCCIO METODOLOGICO.....	13
3.5 ADOZIONE DEL MODELLO E APPLICAZIONE AL GRUPPO.....	14
4. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)	15
4.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
4.2 CARATTERI, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MURRI.....	16
4.3 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
4.4 REGOLE DI FUNZIONAMENTO.....	18
5. RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
5.1 RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E GLI ORGANI SOCIALI.....	19
5.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
6. SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE	20
7. PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	21
7.1 PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	21
7.2 PIANO DI INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI.....	22
7.3 PIANO DI INFORMAZIONE DEI SOCI E DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI ALLA COOPERATIVA.....	22
8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	22
8.1 NATURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	23
8.2 SANZIONI APPLICABILI AGLI IMPIEGATI E AI QUADRI.....	23
8.3 SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI.....	24
8.4 DISCIPLINA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	24
8.5 DISCIPLINA NEI RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.....	24
PARTI SPECIALI	25
REATI EX D. LGS. 231/2001 E LA COOPERATIVA MURRI	27
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	27
1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.....	27
1.2 TIPOLOGIA DI REATI.....	28
1.3 PROCESSI A RISCHIO.....	29
2. REATI SOCIETARI	30

2.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	30
2.2 PROCESSI A RISCHIO.....	31
3. REATI DI FALSITÀ IN MONETE	31
3.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	31
3.2 PROCESSI A RISCHIO.....	32
4. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SU LAVORO	32
4.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	32
4.2 PROCESSI A RISCHIO.....	32
5. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA'	33
5.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	33
5.2 PROCESSI A RISCHIO.....	33
6. REATI IN MATERIA INFORMATICA.....	33
6.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	33
6.2 PROCESSI A RISCHIO.....	34
ELENCO DEI REATI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	35

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Responsabilità amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”), emanato in attuazione della Legge 300/2000, introduce nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica quale conseguenza di determinati fatti-reato¹ compiuti nell’interesse o a vantaggio dell’ente dai legali rappresentanti, dai soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati². Tale responsabilità non elude la responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato attivamente il reato.

In questo modo il legislatore italiano ha prodotto il superamento dell’antico brocardo *societas delinquere non potest* e allineato la nostra legislazione a quella prodotta in altri Paesi dell’Unione Europea e a quella internazionale³. La globalizzazione in campo economico induce infatti, come necessaria conseguenza, la tendenza a ridurre le differenze normative esistenti tra gli Stati e a predisporre dei “vincoli” entro cui l’operatore economico deve agire. Si aggiunge a queste ragioni la considerazione che sempre più – soprattutto per le società di grosse dimensioni – si assiste ad un fenomeno di spersonalizzazione delle decisioni che vede le società quali entità staccate e autonome rispetto al socio, in cui la direzione è affidata a gruppi manageriali non identificabili con la proprietà ed in cui la volontà imprenditoriale è spesso il risultato dell’incontro delle decisioni dei manager con scelte non più ascrivibili ad una volontà individuale.

Tutto ciò fa sì che oggi non sia più possibile ritenere la società mera finzione giuridica⁴, bensì soggetto cui possono direttamente essere imputate responsabilità e richiesti particolari comportamenti.

Questi principi sono stati ripresi nel nostro Paese anche dalla recente riforma del diritto societario⁵, che introduce norme tali da favorire e incentivare gli scambi informativi tra gli organi societari (basti pensare al modificato art. 2381 c.c.) in linea con le previsioni del D.Lgs. 231/2001 che già introduceva l’opportunità di flussi comunicativi e informativi, anche verso l’esterno, quali strumenti di prevenzione del compimento di illeciti e di abusi nell’amministrazione e nella gestione.

¹ Il D.Lgs. 231/2001 previene il compimento di alcuni reati espressamente richiamati e dunque costituenti un *numerus clausus* seppur in continua implementazione.

² L’ente non risponde se le persone in posizione apicale o i loro sottoposti hanno agito nel proprio esclusivo interesse.

³ Si fa riferimento principalmente a: Foreign Corrupt Practices Act del 1977; Convenzione di Bruxelles del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; Convenzione di Bruxelles del 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; Convenzione OCSE di Parigi del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; Serbanes Oxley Act degli USA del 2002.

⁴ Secondo la concezione tradizionale la persona giuridica è mera creazione normativa utilizzata per creare un centro di imputazione soggettivo di diritti e doveri, ma avulsa dal diritto penale che solo nella persona fisica trova il proprio baricentro soggettivo.

⁵ Decreti legislativi del 17 gennaio 2003 numeri 5 e 6, approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 gennaio 2003, in attuazione della legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366.

1.2 Destinatari della norma e criteri di imputazione

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ciò significa che il dettato del Decreto si applica a:

- enti dotati di personalità giuridica: SpA, Srl, società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- enti privi di personalità giuridica: Snc e Sas, consorzi, associazioni non riconosciute.

Il Decreto non si applica invece a:

- Stato, enti pubblici territoriali, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ai sensi del Decreto),
- aziende ospedaliere, istituti di assistenza, scuole e università, ordini e collegi professionali (ai sensi della Relazione ministeriale al Decreto),
- imprese individuali (in quest'ultimo senso Cass. 3/03/04 n. 18941).

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo Decreto e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova: nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà e azione verso l'esterno.

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora il reato sia commesso contro l'interesse della società o nell'interesse esclusivo proprio dell'autore del reato o di terzi.

L'interpretazione ad oggi più diffusa individua come di seguito il significato dei termini "Interesse" e "vantaggio" dell'impresa⁶:

- interesse: azione finalizzata ad una utilità dell'ente. Occorre in tal caso verificare l'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all'ente per cui opera;
- vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica per la società. In tal caso l'indagine è oggettiva ed il vantaggio è l'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.

⁶ In tal senso la Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001.

1.3 Catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato.

Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008 n. 48)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 aggiunto dall'art. 2, co. 29 della L.15 luglio 2009, n.94)
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dalla L. 23 luglio 2009 n.99);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001 aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n.99)
- Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n.7);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n.228);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001 aggiunto dall'art. 9 della L.18 aprile 2005 n.62)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute del lavoro (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.lgs.231/2001 introdotti dal D.lgs. 231/2007);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (ar. 25-novies, D.lgs. 231/2001 aggiunto dalla L.22 luglio 2009 n.99)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 aggiunto dall'art.4 della legge 3 agosto 2009 n.116)

1.4 Modello di Organizzazione e Gestione secondo il Decreto

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'art. 7 c.1 prevede che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza degli apicali "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' pertanto evidente che la responsabilità dell'ente si fonda essenzialmente su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti.

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel Decreto (art. 10). Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione

dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;

- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

Per espressa previsione (art. 6 c.3), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

2. ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA COOPERATIVA MURRI

Di seguito la sintetica descrizione dell'assetto istituzionale della Cooperativa.

- **Assemblea dei Soci**
È il massimo organo istituzionale cui spettano le decisioni strategiche sulla vita della Cooperativa e la nomina, ogni tre anni, dei Consiglieri di amministrazione. I soci Murri si riuniscono in Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Sono previste Assemblee di Bilancio separate nelle aree territoriali in cui la Cooperativa opera (Bologna e Rimini).
- **Consiglio di Amministrazione**
È l'organo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Ai Consiglieri spetta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, entrambi Amministratori Delegati della società, seppur il Vice Presidente nei soli casi di assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente è investito anche della funzione di Direttore Generale.
- **Collegio sindacale**
Nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri. Controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila a norma dell'art. 2403 c.c. sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.
- **Organi per il controllo contabile**
Il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. Detti organi verificano la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti della gestione. In Murri queste funzioni sono state attribuite sino alla data d'approvazione del bilancio ordinario 2004 alla società di revisione che certifica il bilancio d'esercizio. A partire da quel momento la funzione di controllo contabile è stata attribuita ad un revisore, diverso dalla società di revisione cui resta unicamente l'incarico di certificazione di bilancio.
- **Commissione elettorale**
Incaricata di formare la proposta della lista dei soci che si candidano a formare il Consiglio di Amministrazione e la Delegazione sociale, essa valuta i curricula dei candidati e, nel formare la lista, tiene conto anche dei criteri di rappresentatività territoriale. La Commissione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci, in un anno in cui non vi sia il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e restano in carica tre anni.
- **Delegazione sociale**
È un organismo di partecipazione e consultazione intermedio fra la base sociale e il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ed è costituito da soci eletti

direttamente dall'Assemblea. Tra i compiti principali della Delegazione Sociale quelli di consolidare tra i soci il vincolo associativo e favorire le relazioni con il territorio di riferimento; tradurre le esigenze dei soci eventualmente in indicazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione; sviluppare e promuovere iniziative sociali e culturali; pianificare e proporre attività di formazione cooperativa.

3. ADOZIONE DEL MODELLO IN MURRI

3.1 Elementi ispiratori

Negli ultimi anni il contesto economico, sociale e culturale si è molto modificato e, all'interno di questo, anche la cooperazione di abitanti è stata interessata da grandi cambiamenti. È mutato il ruolo del socio: aumentano le esigenze di dialogo, d'informazione, di partecipazione e di garanzia della buona gestione per i soci assegnatari, ma contemporaneamente anche per i soci iscritti, che devono continuare a vedere nella Cooperativa lo strumento per la realizzazione dei loro obiettivi. È mutato il ruolo della Cooperativa: cresce il compito di ascoltare e dare voce ad esigenze e aspettative dei soci, nonché alle loro esperienze e conoscenze, perché si valorizzino e si sviluppino nella dimensione collettiva. È mutato infine il livello di attenzione e coinvolgimento degli stakeholder nell'operato dell'impresa.

Murri vuole per queste ragioni confrontare il proprio orientamento con le istanze dei diversi interlocutori, in qualunque sede istituzionale e culturale, per scambiare e accrescere le capacità specifiche della Cooperativa e anticipare le nuove domande della base sociale e degli interlocutori tutti. La Cooperativa è inoltre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti.

Per queste ragioni ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla verifica e all'adeguamento del sistema organizzativo e di controllo esistente con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, nella convinzione che possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità (integrità etica) come valore fondante della propria natura, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto di Murri. Ciò, unitamente alla cultura della trasparenza e alla vocazione per la partecipazione sociale nell'amministrazione dell'azienda, costituiscono postulati fondamentali dell'essenza cooperativa.

Da tutto ciò deriva la scelta del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di realizzare una complessiva analisi sulla struttura societaria, avviata a partire dalla fine del 2006 con un ampio progetto di revisione della governance.

In capo al "progetto governance" di Murri c'è l'esigenza di garantire un governo realmente democratico della Cooperativa, di sviluppare la partecipazione e il controllo. Il progetto corrisponde ad un'idea larga di governance, incardinata su due principali concetti:

- non c'è vera democrazia cooperativa se il socio non è messo nelle condizioni di partecipare e di concorrere allo sviluppo della mutualità, che non si può realizzare solo nello stretto ambito delle attività aziendali, ma che ha necessariamente una dimensione sociale;
- non c'è democrazia cooperativa se tutti i portatori di interesse non sono garantiti nel rispetto dei loro diritti, la qual cosa si realizza soprattutto con una gestione corretta e controllata.

Il "progetto governance" mira a fornire una risposta coerente a queste esigenze, attraverso i diversi filoni valoriali e organizzativi sviluppati:

1. un'approfondita e partecipata revisione del modello complessivo di governance, concepito come base di discussione, di coinvolgimento, di sviluppo del senso mutualistico;
2. la specificazione delle regole valoriali e di funzionamento (missione, visione, regolamenti, a partire da quello elettorale);
3. la ridefinizione del Modello organizzativo secondo il dettato del D.Lgs. 231/2001, attraverso la motivazione e il coinvolgimento dell'apparato tecnico e dirigenziale, e con l'introduzione dell'Organismo di Vigilanza a presidio dei valori e delle regole generali di funzionamento;
4. lo sviluppo di un originale modello democratico-partecipativo nella cooperazione d'utenza a larga base sociale (tramite la Delegazione Sociale e il Bilancio sociale).

3.2. Finalità perseguite con il Modello

Attraverso l'adozione del Modello di amministrazione gestione e controllo, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

3.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello

Il presente Modello è composto da una introduzione generale e da paragrafi dedicati, elaborati ciascuno con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato ex Decreto, la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa Murri, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

In coerenza con la normativa in vigore sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento di Organizzazione, Gestione e Controllo, nella sua parte Generale e nelle parti Speciali;
- lo Statuto e l'organigramma della Cooperativa Murri, di volta in volta vigenti;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema disciplinare collegato.

3.4 Approccio metodologico

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione gestione e controllo la Cooperativa Murri ha tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della Relazione ministeriale accompagnatoria e delle Linee Guida predisposte dalle principali associazioni di rappresentanza (in particolare Confindustria e ANCPL Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro) in assenza di una formulazione ad hoc ad opera della propria associazione d'appartenenza (ANCAb).

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 e delle citate Linee Guida, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dalla norma; pertanto occorre effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori/processi "a rischio" richiede pertanto aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'impresa nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività svolte, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del Decreto.

Fase	Attività
Fase I: raccolta e analisi della documentazione esistente	<p>Raccolta della documentazione ufficiale disponibile presso la Cooperativa Murri e relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Statuto sociale;▪ organigramma;▪ manuale del Sistema di gestione Qualità;▪ bilanci d'esercizio e relative relazioni sulla gestione (ultimo triennio);▪ regolamenti interni;▪ deleghe e procure;▪ documento di valutazione dei rischi ex l. 626/94 ss.mm.;▪ piani operativi per la sicurezza nei cantieri (a campione);▪ contrattualistica rilevante;▪ normative rilevanti. <p>Tali documenti sono stati esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di Murri, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.</p>
Fase II: identificazione delle attività a rischio	<p>Si è proceduto alla ricostruzione e analisi delle attività di Murri, intesa a verificare i contenuti, le modalità operative reali, la ripartizione delle competenze, e la eventualità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Le "aree a rischio" di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste con i soggetti aventi le responsabilità di processo e con coloro che comunque hanno le maggiori conoscenze dell'operatività di ciascun settore, al fine di produrre un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati. Operativamente s'è proceduto a valutare la frequenza delle attività potenzialmente oggetto di illecito, attraverso il confronto con il responsabile di ciascun processo sensibile. Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nei paragrafi dedicati ai reati (si veda successivamente nel documento).</p> <p>I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive. Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.</p> <p>Ad ulteriore verifica della effettività ed esattezza delle situazioni rilevate nelle</p>

	schede, le stesse sono state sottoposte ad esame e validazione finale da parte dei soggetti intervistati.
Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi	Nel corso delle interviste rivolte ai soggetti responsabili dei processi identificati come "a rischio", si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli in essere, idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di "profilo del rischio effettivo" ex D.Lgs. 231/2001 nell'ambito di ciascun processo. Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.
Fase IV: gap analysis	Successivo passaggio è stato la comprensione delle divergenze (<i>gap</i>) tra modello organizzativo rilevato e "modello a tendere". In questo modo è stato possibile individuare i cambiamenti necessari per implementare e migliorare l'organizzazione e renderla conforme tanto ad esigenze di prevenzione dei comportamenti illeciti, quanto ad esigenze di ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità del governo. Dal punto di vista pratico ha significato produrre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la comprensione del funzionamento del modello di controllo rilevato e descritto nelle schede; ▪ l'analisi comparativa tra modello organizzativo e di controllo in essere e modello indicato dal Decreto; ▪ l'identificazione degli interventi idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.
Fase V: linee guida di comportamento per la definizione delle procedure operative	Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire opportune linee guida per la definizione di nuove procedure idonee a governare il profilo di rischio individuato. Ciascuna procedura è formalmente recepita dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

Lo sviluppo del lavoro descritto e la costruzione del Modello hanno nel complesso impegnato la Cooperativa nel corso del 2007, sino ai primi mesi del 2008 (in virtù dell'ingresso nel catalogo dei reati 231 di nuove e importanti fattispecie che hanno richiesto ulteriori momenti di approfondimento).

La documentazione è stata aggiornata a seguito delle attività di verifica e miglioramento eseguite dall'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2010.

3.5 Adozione del Modello e applicazione al Gruppo

Come stabilito dal Decreto il Modello è "Atto di emanazione dell'organo dirigente". Per tale motivo il presente documento è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 giugno 2008 e successive integrazioni e modifiche sono oggetto di Delibera del CdA.

Inoltre, essendo la Cooperativa Murri legata in relazioni di gruppo, tramite una propria controllata che partecipa e controlla altre società (si veda schema seguente), invita anche nell'operatività delle suddette controllate e collegate a rispettare e conformare i comportamenti alle regole contenute nel proprio Modello. In particolare, per limitare il rischio della migrazione della responsabilità penale, la Cooperativa ha assunto le seguenti misure:

- per le società, anche di scopo, gestite operativamente da Murri attraverso proprio personale, lo stesso personale è vincolato al rispetto del Modello della Cooperativa,

anche in relazione alle attività svolte all'interno di tali società partecipate tramite altra impresa.

- per le società, anche di scopo, partecipate da Murri ma gestite da terzi, la Cooperativa raccomanda l'adeguamento dei comportamenti rispetto ai contenuti del proprio Modello 231.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde, oltre che provando la adozione e attuazione da parte dell'organo dirigente di un Modello di organizzazione idoneo, se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e – per prassi ormai condivisa dalle principali Linee Guida della Associazioni di rappresentanza - deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- *stabilità e continuità*: l'O.d.V. deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- *indipendenza ed autonomia*: l'O.d.V. deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa (dunque anche finanziaria), in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'O.d.V. sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'O.d.V. siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- *professionalità*: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'O.d.V. in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- *onorabilità*: i membri dell'O.d.V. devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità e devono essere assenti a loro carico sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (in quest'ultimo senso Trib. Milano, ordinanza 20 settembre 2004, Giud. Secchi).

4.2 Caratteri, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza in Murri

In considerazione della specifica realtà aziendale di Murri, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di O.d.V. ad un organo costituito in forma collegiale, i cui componenti sono individuati in delibera del CdA.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, in capo a ciascuno di essi, dei seguenti requisiti:

1. Autonomia di iniziativa e di controllo
2. Stabilità e qualificazione professionale
3. Efficienza operativa e continuità di azione
4. Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio per ogni soggetto designato a ricoprire la carica di componente l'O.d.V.:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di Murri o di società da questa controllate o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione o con i direttori generali e i revisori contabili del punto che precede;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con Murri, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza.

I membri dell'O.d.V. devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'O.d.V..

Il venir meno di uno di essi o l'insorgenza di cause di incompatibilità in costanza del mandato, determinano la decadenza dall'incarico di componente dell'O.d.V. e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'O.d.V. di Cooperativa Murri resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'O.d.V. decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'O.d.V. è coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti dalla struttura interna della Cooperativa Murri addetta alla gestione, ma può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'O.d.V. è determinato dal Consiglio di Amministrazione e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico. Inoltre per ciascun esercizio il Consiglio della Cooperativa mette a disposizione dell'O.d.V. un budget per le necessità legate alla funzione (approfondimenti, formazione ad hoc, richieste di consulenze, ecc.).

4.3 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In coerenza con le previsioni del D.Lgs. 231/2001, secondo cui l'O.d.V. deve vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, le funzioni ed i compiti che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Murri attribuisce all'O.d.V. sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dalla Cooperativa e alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Sempre all'art. 6 c.1 del Decreto è previsto che l'O.d.V. debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Al fine dunque di espletare concretamente i suddetti compiti, è di seguito indicata l'elencazione, esemplificativa ma non esaustiva, delle attività che l'O.d.V. deve porre in essere:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (come descritto in apposito successivo paragrafo del presente documento);
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'O.d.V..

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello, l'O.d.V. sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Cooperativa Murri nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle procedure: periodica verifica circa l'effettivo funzionamento del presente Modello e delle procedure, attraverso un controllo delle azioni intraprese e degli eventi considerati rischiosi anche in base agli standard e ai comportamenti propri del settore d'attività di Murri.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste periodiche da realizzarsi con i destinatari del Modello al fine di verificare la consapevolezza rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

L'O.d.V., con cadenza almeno semestrale, redige un rapporto circa le verifiche compiute e lo sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione; nel rapporto devono essere evidenziate eventuali carenze e suggerite le azioni da intraprendere.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'O.d.V. non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'O.d.V. devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'O.d.V., al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'O.d.V., la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Cooperativa;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'O.d.V. (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'O.d.V..

4.4 Regole di funzionamento

Spetta allo stesso O.d.V. procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro in funzioni di Presidente e di un membro in funzioni di Segretario.

L'O.d.V. si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del suo Presidente. E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta che riporta gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è corredata dalle informazioni necessarie per la discussione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'O.d.V. possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione ecc.) qualora invitati dall'O.d.V..

5. RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di garantire la massima efficacia operativa nelle attività demandate all'O.d.V., è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'Organismo stesso e gli altri Organi Sociali della Cooperativa Murri.

Pertanto l'O.d.V. ha due linee di reporting da seguire:

- una su base continuativa, direttamente con il Presidente, avente ad oggetto le criticità emerse e l'effettività/efficacia del Modello riscontrata di volta in volta;
- la seconda, su base trimestrale/semestrale e con relazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta (ivi comprese le attività di ispezione), le eventuali criticità rilevate, le eventuali proposte di aggiornamento/miglioramento del Modello di Murri.

Deve inoltre predisporre:

- entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno trascorso, con l'evidenza delle spese sostenute nell'anno, ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, con la formulazione delle relative previsioni di spesa, da presentare al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione al verificarsi di situazioni straordinarie (quali notizie di violazioni dei contenuti del MOG, innovazioni legislative, modificazioni significative dell'assetto organizzativo della società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza da presentare al Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello. L'O.d.V. può, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello. L'O.d.V. deve documentare tutti gli incontri avuti con gli organi societari, curandone la relativa archiviazione.

5.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V..

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'O.d.V., secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte di cui si compone il presente Modello.

In particolare:

1. *segnalazioni di violazione da parte dei destinatari del Modello o da parte di terzi:*
 - le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
 - l'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
 - l'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti

della Cooperativa Murri o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito un canale informativi dedicato (casella di posta elettronica organismodivigilanza@murri.it).

L'O.d.V. raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute da soggetti interni o da terzi (ad es. dai fornitori), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello.

2. *obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali, ovvero le informazioni concernenti:*
- il sistema delle deleghe e delle procure e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa Murri;
 - l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - ogni atto/documento relativo alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
 - gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
 - gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
 - le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

6. SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

La Cooperativa Murri è impegnata ad assumere, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interne, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di garantire che:

- siano formalizzate le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica;
- l'esercizio del potere sia svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità dell'operazione economica da compiere;
- al processo decisionale prendano parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri; la Cooperativa Murri sia validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti, muniti di deleghe o procure formalizzate e opportunamente comunicate (ove siano anche indicati i relativi poteri).

Tra i principi ispiratori dunque vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'organizzazione aziendale, i ruoli, le responsabilità e i doveri di ciascun organismo e carica societaria sono definiti e previsti. Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi.

I poteri delle alte cariche della Cooperativa ed i limiti di importo eventualmente connessi all'espletamento delle attività aziendali sono descritti nello Statuto della Società, entro cui sono descritti i poteri del Consiglio di Amministrazione, nei verbali del Consiglio di Amministrazione, che riportano le deliberazioni relative ai poteri conferiti alle persone fisiche che ricoprono le cariche di Presidente, Vice Presidente, Capi Area, Responsabile amministrativo e finanziario. I poteri e le deleghe concessi ad altre persone fisiche che operano per conto della Società ed i limiti di importo connessi all'espletamento della loro attività devono essere fissati avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e sono descritti in documenti ufficiali della Società. Le procure conferite ai sensi del Codice Civile agli institori e/o procuratori sono depositate per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.

Tutti i documenti sopra citati sono depositati presso la sede della Cooperativa e devono essere aggiornati in conseguenza a modifiche, inserimenti, cancellazioni ed integrazioni. L'adeguatezza nel tempo del sistema delle deleghe e dei poteri deve essere infatti periodicamente sottoposta a verifiche, dei cui esiti deve essere data tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. deve essere portato a conoscenza delle deleghe e delle procure e può verificare la coerenza delle stesse con la struttura organizzativa della Cooperativa Murri e con i comportamenti posti in essere nell'esercizio dell'attività dell'impresa.

7. PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, la Cooperativa Murri si impegna ad assicurarne la corretta conoscenza da parte dei destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

L'O.d.V., anche con il supporto di consulenti esterni, provvede a predisporre e realizzare un piano di informazione e formazione diretto ai diversi destinatari e interlocutori della Cooperativa, nelle misure e nei modi ritenuti utili per garantire la conoscenza del Modello.

In special modo il piano di informazione e formazione è diretto a produrre la comprensione di:

- precetti, reati e sanzioni previsti dal Decreto;
- sistema disciplinare;
- principi di controllo utilizzati nella predisposizione/adeguamento delle procedure operative interne;
- poteri e compiti dell'O.d.V.;
- sistema di reporting nei confronti dell'O.d.V..

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione e formazione sul Modello, distinte tra dipendenti e collaboratori di Murri. Infine, si descrivono le attività informative da parte della Cooperativa verso i soci e la generalità degli interlocutori esterni.

7.1 Piano di comunicazione e formazione dei dipendenti

Le principali azioni previste sono:

1. Comunicazione a tutti i dipendenti in organico per informare circa l'avvenuta adozione del Modello da parte della Cooperativa, tramite lettera informativa a firma del CdA, nella persona del Presidente, sui contenuti del Decreto e del Modello, e la procedura per rivolgere segnalazioni all'O.d.V..
La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti, da trasmettere all'O.d.V..
2. Consegna anche ai dipendenti di nuova assunzione dell'informativa sul Modello adottato, tramite inserimento della stessa nel corpo della lettera di assunzione.
3. Formazione in aula agli apicali e loro sottoposti per:
 - informare sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e sulla complessiva riforma della governance entro cui Murri colloca l'adeguamento al dettato della norma del proprio Modello organizzativo;
 - descrivere la struttura e i contenuti principali del Modello adottato;
 - descrivere i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare per le aree ritenute sensibili;
 - illustrare i comportamenti da tenere nei confronti dell'O.d.V., in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e controllo.

7.2 Piano di informazione dei collaboratori

1. Pubblicazione dell'informativa sul Modello adottato da Murri sul sito internet aziendale al fine di diffondere tra il pubblico la conoscenza del Modello adottato dalla Cooperativa Murri. I principali contenuti sono un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita dalla Cooperativa all'adozione di un sistema di governo e di governance in grado di garantire il controllo dei rischi; e alla struttura e alle principali disposizioni operative del Modello adottato da Murri.
2. Inserimento negli accordi contrattuali (forniture di beni, servizi e consulenza) di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello di Murri e di impegno al rispetto dello stesso.
3. Informativa circa la possibilità di segnalazione all'O.d.V. per eventuali comportamenti ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

7.3 Piano di informazione dei soci e degli interlocutori esterni alla Cooperativa

1. Diffusione del Modello adottato dalla Cooperativa attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale (si veda il punto precedente).
2. Rendiconto annuale sullo stato della governance della Cooperativa a seguito dell'adeguamento al D.Lgs. 231/2001 con sezione dedicata entro il Bilancio sociale.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

Tutti i destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le procedure e i protocolli adottati ai sensi del Modello.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì alle previsioni statutarie e alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Devono altresì ottemperare agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della Cooperativa.

Altro aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, come prescritto dall'art. 6, c. 2, lett. e, e dall'art. 7, c.4, lett. b del Decreto. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto la violazione oggetto della contestazione non è il reato, ma la non osservanza del Modello che Murri si è liberamente data. L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudicano eventuali conseguenze (anche di altra natura, ad es. penale, amministrativa e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto.

8.1 Natura delle sanzioni disciplinari

La Cooperativa Murri prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema che sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve mediante un sistema di gradualità e, secondariamente, secondo il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto dunque è sanzionata dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli art. 2118 e 2119 Codice Civile.

Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni del Modello che Murri si è data. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dunque dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché la violazione oggetto della contestazione non è il reato, ma la non osservanza del Modello di gestione e controllo.

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'O.d.V..

8.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, rientrano tra quelle previste dal CCNL Edili Cooperative.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- rimprovero verbale o scritto;
- multa di ammontare pari al valore di non più di tre ore di retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;

- licenziamento per giusta causa.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Cooperativa e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riferimento all'esistenza di precedenti disciplinari della medesima natura;
- i tempi ed i modi dell'infrazione;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

8.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Dirigenti Imprese Cooperative.

Le infrazioni commesse dal personale inquadrato nella categoria dirigenti verranno gestite dal Consiglio di Amministrazione e potranno essere sanzionate con le misure ritenute più idonee, incluso il licenziamento, in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti Imprese Cooperative, su segnalazione e previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

8.4 Disciplina nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Cooperativa Murri sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente.

A seconda della gravità dell'infrazione l'Assemblea dei soci, convocata a seconda dei casi dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Collegio Sindacale, applicherà le misure di tutela, che riterrà più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

A prescindere dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la possibilità della Cooperativa Murri di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

8.5 Disciplina nei rapporti con collaboratori esterni e partner

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni che valgono anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Murri e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui la Cooperativa si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto della stessa Cooperativa di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinarle un danno

A tali fini, una adeguata informativa sui contenuti del Modello deve essere consegnata alle controparti contrattuali.

PARTI SPECIALI

REATI EX D. LGS. 231/2001 E LA COOPERATIVA MURRI

Di seguito sono descritte alcune delle fattispecie di reato contenute nel catalogo del D.lgs. 231/2001, ovvero quelle che maggiormente rilevano ai fini delle attività poste in essere dalla Cooperativa Murri. Sono dunque descritti i comportamenti connessi e i processi aziendali che secondo l'attività di *Risk Assessment* (valutazione del rischio) paiono potenzialmente esposti.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/2001 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il c., n. 1, 640 bis e 640 ter c.p..

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato o di un Ente Locale;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, c. 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale⁷.

⁷ La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza. Sono considerati pubblici ufficiali:

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli **artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Cooperativa in base ai processi propri della sua attività imprenditoriale.

A) FATTISPECIE CORRUTTIVE

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per un atto d'ufficio
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Fattispecie:

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una remunerazione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

-
- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
 - gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
 - gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
 - i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
 - i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Fattispecie:

Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici od Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Fattispecie:

Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.

C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Fattispecie:

Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto alla Cooperativa Murri a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

1.3 Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Predisposizione Bilancio▪ Erogazioni liberali e sponsorizzazioni
Enti di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none">▪ Gestione dei rapporti con Organismi di vigilanza/Organi Ispettivi
Interventi immobiliari	<ul style="list-style-type: none">▪ Ingresso aree in strumenti della pianificazione e dell'edilizia locale▪ Iter autorizzativi per la costruzione▪ Selezione e gestione dei fornitori▪ Selezione e gestione imprese di costruzione
Sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori▪ Gestione della salute e sicurezza nei cantieri edili
Soci	<ul style="list-style-type: none">▪ Amministrazione e gestione soci
Supporto	<ul style="list-style-type: none">▪ Selezione e assunzione del personale▪ Gestione del contenzioso

2. REATI SOCIETARI

2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'**art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Cooperativa Murri.

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Fattispecie:

Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico;

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale

Fattispecie:

Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.

Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.

Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

C) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo

Fattispecie:

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull’assemblea

Fattispecie:

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

D) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie:

Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.

Omissione di comunicazioni obbligatorie.

2.2 Processi a rischio

Le aree di attività della Cooperativa Murri più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati societari sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione Bilancio ▪ Ciclo fatturazione attiva ▪ Ciclo fatturazione passiva ▪ Gestione risorse finanziarie ▪ Gestione cassa (prestito sociale, rimborsi spesa etc.) ▪ Erogazione di contributi associativi ▪ Erogazioni e sponsorizzazioni ▪ Gestione dei rapporti di gruppo
Interventi immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvvigionamento aree ▪ Gestione della fase esecutiva nei lavori di costruzione
Soci	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendita alloggi e modalità di pagamento

3. REATI DI FALSITÀ IN MONETE

3.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, previsti nell’**art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001**.

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili in capo alla Cooperativa Murri ma la cui commissione è difficilmente configurabile nell’interesse o a vantaggio della stessa impresa.

- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Esempio: Immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede.

3.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Ciclo fatturazione attiva▪ Gestione cassa (prestito sociale, rimborsi spesa etc.)
Soci	<ul style="list-style-type: none">▪ Associazione e gestione soci▪ Vendita alloggi e modalità di pagamento

4. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SU LAVORO

4.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le fattispecie contemplate dall'**art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**.

L'intervento normativo che ha introdotto queste fattispecie nel catalogo dei reati ex 231 (TU sicurezza D.Lgs. 81/08 e ss.mm.) è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Il criterio dell'"interesse" risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo
- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali colpose

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole.

Il nuovo TU sicurezza introduce l'obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile.

Conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

4.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori▪ Gestione della salute e sicurezza nei cantieri edili

5. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25-octies del decreto estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c.2, per una durata non superiore a due anni.

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita

Fattispecie:

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

1. attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

5.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Ciclo fatturazione passiva▪ Gestione risorse finanziarie▪ Gestione cassa▪ Gestione dei rapporti di gruppo
Interventi immobiliari	<ul style="list-style-type: none">▪ Approvvigionamento aree▪ Selezione e gestione dei fornitori▪ Selezione e gestione imprese di costruzione

6. REATI IN MATERIA INFORMATICA

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici e trattamento illecito dei dati, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis. Come si legge nella Relazione di

Accompagnamento del testo presentato alla Camera dei Deputati, "l'introduzione dell'articolo 25-septies (poi 24-bis nel testo approvato dal Senato) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi".

Novità sono previste, all'art. 10, anche per il c.d. Codice della privacy, in relazione ai poteri riconosciuti al Ministro dell'Interno o, su sua delega, ai responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati.

Nella relazione di accompagnamento si precisa che "con l'introduzione, poi, dei nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si è inteso prevedere, come già notato, un provvedimento che, conformemente a quanto richiesto dalla Convenzione, permetta il «congelamento» temporaneo e urgente di dati."

- Art. 491-bis del Codice Penale - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- Art. 615-ter del Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater del Codice Penale - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies del Codice Penale - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater del Codice Penale - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 671-quinquies del Codice Penale - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater del Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies del Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies del Codice Penale - Frode informatica del certificatore di firma elettronica

6.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Supporto	▪ Gestione Sistema Informativo

ELENCO DEI REATI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

(Ultimo aggiornamento il 29 settembre 2010)

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e quindi:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01). - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). (*) *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01). - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09] - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.); - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); ~~—False in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.)~~ (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; al contrario, si legga anche "Il falso in prospetto come reato presupposto ex d.lgs. 231/01"); ~~—Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.)~~ (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34); - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]. - Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.); - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09] - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] (commento 1). - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); ~~- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);~~ - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).